



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

**COMUNI DI PANTELLERIA - LAMPEDUSA E LINOSA – USTICA E SALEMI
CAPOFILA COMUNE DI PANTELLERIA**

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA MePA CON PROCEDURA APERTA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI
“Gestione, Supervisione e Direzione del processo di conduzione, **con delega di responsabilità**, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini, e delle 5 stazioni di sollevamento”.

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 264 del 15/03/2023 e successiva Determinazione della C.U.C. n° 981 del 04/05/2023, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di “Gestione, Supervisione e Direzione del processo di conduzione, **con delega di responsabilità**, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini, e delle 5 stazioni di sollevamento”.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Salemi [codice NUTS ITG11]

CIG 96988586D0 CUP H61D23000000004

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Geom. Alberto CARADONNA.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - ANALISI DEI COSTI DI GESTIONE
 - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
 - SCHEMA DI CONTRATTO
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Patto di integrità approvato con Delibera G.M. n° 62 del 20/04/2018 e protocollo di legalità di cui alla Circolare Assessorato Lavori Pubblici n° 593 del 31/01/2006.-

La documentazione di gara verrà pubblicata sul MePA, nel rispetto delle prescrizioni previsti dal Codice dei Contratti (Dlgs n° 50/2016 e succ. mod. ed integr.)

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso “l’Area comunicazioni” sul sistema MePA (R.d.O).;

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni *[ai sensi dell’art. 60, comma 3 del Codice, in caso di procedura accelerata sostituire con “quattro giorni”]* prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul MePA.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC protocollo@pec.cittadisalemi.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di un servizio non divisibile. -

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (<i>princ.</i>) S (<i>second.</i>)	Importo Servizio di gestione per 24 mesi
1	Gestione, supervisione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini, e delle 5 stazioni di sollevamento	90481000-2 Servizi Gest. Dep.	P	€. 538.443,46
Importo totale a base di gara				€. 522.760,64

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 15.682,82 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso**.

L'appalto è finanziato con ***Fondi del Bilancio Comunale***

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di mesi 24 (anni due), decorrenti dalla data di consegna del Servizio

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ventiquattro mesi, per un importo di € 538.443,46, di cui €. 522.760,64 soggetto al ribasso d'asta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze".

Alla scadenza così come sopra prevista, l'Amministrazione Appaltante procederà all'indizione di nuova gara per l'affidamento del Servizio.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad €. **1.045.521,28** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. -

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara *in* più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi

altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 *[ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCpass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]*.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) **Fatturato globale medio annuo** riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2020-2021-2022) non inferiore ad €.1.076.886,92 .IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto al fine di documentare concretamente la capacità finanziaria del concorrente.-

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

b) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo quinquennio:

La gestione e manutenzione, in qualità esclusivamente di appaltatore o concessionario, di impianti di depurazione per una capacità complessiva di trattamento di 11.000 abitanti equivalenti, effettuata per conto degli Enti e/o dei Soggetti proprietari e/o competenti, di cui almeno un impianto di depurazione per una capacità di trattamento almeno di 5.000 abitanti;

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

c) Il concorrente deve produrre la nomina del Direttore Tecnico, responsabile della gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione in possesso di laurea in Ingegneria Ambientale o titolo equipollente, con delega di responsabilità per la direzione del processo depurativo e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, iscritto da almeno 5 anni all'Albo professionale degli Ing.ri, e con dimostrazione di maturata esperienza nel settore della depurazione delle acque reflue, comprovata in sede di gara, da idonea certificazione rilasciata da enti pubblici, con espressa dichiarazione di accettazione dell'incarico con firma autenticata nelle forme di legge sia del Legale rappresentante dell'Impresa concorrente, sia del tecnico.- L'esperienza va dimostrata attraverso certificazioni rilasciate da Enti Pubblici, con espressa dichiarazione di accettazione dell'incarico con firma autenticata nelle forme di legge sia del Legale rappresentante dell'Impresa concorrente, sia dal Direttore Tecnico.- Nel caso di partecipazioni di concorrenti in raggruppamento, i requisiti di ordine generale e di qualificazione professionale devono essere possedute da tutti i concorrenti raggruppati o raggruppati, mentre i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.-

d) Possesso certificazioni di qualità ISO 9001:2015, ISO 14001 :2015, ISO 37001:2016 e ISO 45001 rilasciate da organismo accreditato. In caso di ATI la certificazione deve essere posseduta da tutte le

imprese costituenti il raggruppamento; in caso di consorzio la certificazione deve essere posseduta sia dal consorzio che dal consorziato;

e) Iscrizione alla White-list sezione “servizi ambientali”

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1 lett.** - deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 6.2 lett.** Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCLAA oppure a specifici Albi]*.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara *[in alternativa, in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]* sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti previsti dalla vigente normativa e in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

9. GARANZIA PROVVISORIA - CAUZIONE

La documentazione dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione provvisoria, firmata digitalmente dai contraenti, come prevista dall'art. 93 del D.lgs.n. 50/2016 dell'importo, pari al 2% (due per cento) dell'importo stimato a base di gara iva esclusa. Detta cauzione provvisoria deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016; si avverte, però, che non è ammessa la modalità in contanti per problemi di gestione del denaro dei concorrenti. Di conseguenza, detta cauzione provvisoria può essere costituita a scelta dell'offerente con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante. La fideiussione, sempre a scelta dell'offerente, può essere bancaria ovvero assicurativa ovvero rilasciata da intermediari finanziari, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia dovrà, pena l'esclusione: a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante b) avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta; c) contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata massima di ulteriori centottanta giorni nel caso in cui al momento della

sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; d) contenere l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. n.50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Ciò non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

e) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50% (cinquanta per cento), non cumulabile con quella predetta, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n.231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l'operatore economico deve, a pena di esclusione, segnalare nella documentazione amministrativa il possesso del requisito e deve documentare lo stesso, in lingua italiana, nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di soggetti raggruppati (Raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, o di G.E.I.E.) non ancora formalmente costituiti la cauzione, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutti i concorrenti raggruppandi. Ai sensi del comma 6 dell'art. 93 D.Lgs. n.50/2016 si specifica che la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto d'appalto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto. **NOTA BENE:** L'Amministrazione appaltante ha la necessità di ottenere dai concorrenti l'estensione dei termini di validità della cauzione provvisoria. Di conseguenza, non potrà ritenersi sufficiente l'impegno del garante a prorogare la validità dello stesso fino all'aggiudicazione (qualora al momento della sua scadenza non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione medesima). Pertanto, nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante richiederà agli offerenti di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. La Stazione appaltante provvederà, inoltre, ad assegnare un termine congruo e ragionevole in relazione alla fase della gara in cui la richiesta interviene per tale adempimento, dovendosi considerare che l'inerzia dei concorrenti nella conferma dell'offerta potrà essere legittimamente considerata dalla stazione appaltante come rinuncia alla gara.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo su gli impianti di depurazione e sulle stazioni di sollevamento è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice,

soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a Pec. all'indirizzo protocollo@pec.cittadisalemi.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 33 giornidi anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 64 del 17-03-2022. pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara [*in caso di suddivisione in lotti distinti aggiungere: in relazione "al lotto per il quale non è stato versato il contributo"*], ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

MODALITÀ DI REDAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA E DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE

Per la partecipazione alla gara la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica dovranno essere trasmesse, entro i termini, a pena di esclusione, al sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma MePA. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive all'apposita procedura guidata del MePA che consentono di predisporre:

1. **BUSTA VIRTUALE "DOCUMENTI AMMINISTRATIVI"** contenente, a pena di esclusione:
 - a. Istanza di ammissione, firmata digitalmente dal legale rappresentante; Dichiarazione aggiuntiva eventuale, firmata digitalmente dal legale rappresentante;

Documento Gara Unico Europeo (DGUE), firmato digitalmente dal legale rappresentante, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (art. 85, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016). Il Fac simile editabile è disponibile sul seguente link <http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it>

I requisiti di integrità, autenticità e non ripudio del DGUE elettronico devono essere garantiti secondo quanto prescritto dal Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il DGUE deve essere presentato: - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. d. Dichiarazioni integrative richieste, firmate digitalmente dal legale rappresentante, a seconda dei casi, rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000, nei modi previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e comunque rende quelle ai sensi degli artt. 48 e/o 89 d.lgs. n. 50/16 (ad esempio: Mandato congiunto conferito al mandatario e sottoscritto da tutti i soggetti da raggruppare; Dichiarazione di ogni consorziata designata per l'espletamento del servizio; Dichiarazione integrativa del subappaltatore, etc.); e. Bilanci (formato pdf), firmati digitalmente dal legale rappresentante, comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 14 del presente bando, a cui si rinvia per brevità espositiva; f. Cauzione provvisoria, firmata digitalmente dai contraenti, pari al 2% (due per cento) del valore della base di gara, secondo le indicazioni e prescrizioni di cui al presente bando e di cui all'art. 93, comma 8, D. Lgs. 50/2016; g. Scansione (formato pdf) Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da organismi accreditati ai sensi e per gli effetti dell'art. 87, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016; h. Scansione (formato pdf) firmata digitalmente del Capitolato Speciale d'Appalto, sottoscritto in ogni pagina per accettazione, ivi inclusi suoi allegati ove previsti (con timbro e firma del legale rappresentante); i. Dichiarazioni di "Avvalimento", firmate digitalmente dai legali rappresentanti contraenti, ove ne ricorrano i presupposti, secondo il fac-simile in calce al presente bando; j. Dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della concorrente o da suo procuratore o da tutti i legali rappresentanti in caso di ATI/RTI o Consorzio, nella quale il concorrente attesta: "L'offerta è comprensiva dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a carico dell'impresa. Precisa, altresì, che detti costi sono diversi e distinti dagli oneri di sicurezza individuati dalla stazione appaltante firmato digitalmente dal legale rappresentante; Scansione (in formato PDF), firmata digitalmente dal legale rappresentante, del documento attestante avvenuto pagamento di contributo ANAC, pari ad € 165,00, secondo le istruzioni operative in vigore dal 1° gennaio 2012 – relative all'applicazione della deliberazione del 21 dicembre

2011 – presenti sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture disponibili al seguente indirizzo: <http://www.autoritalavoripubblici.it> in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); m. Scansione (in formato pdf) del “PASSOE”, firmato digitalmente dal legale rappresentante, rilasciato dall’A.N.A.C. per la gara di che trattasi all’operatore medesimo, con cui si autorizza la Stazione appaltante ad accedere ai dati e/o documenti ad esso associati nell’utilizzo del sistema AVC PASS per la verifica dei requisiti; Il concorrente allega PASSOE relativo alla propria istanza di partecipazione; nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016, allega anche il PASSOE dell’Impresa ausiliaria; in caso di subappalto allega anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice. La mancata registrazione presso il servizio AVC PASS nonché l’eventuale mancata allegazione del “PASSOE” non costituisce causa di esclusione. Si segnala che qualora il concorrente presenti offerta e non risulti registrata presso il predetto servizio, la scrivente Stazione appaltante provvederà, con apposita richiesta di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, ad assegnare un congruo termine per l’effettuazione della registrazione medesima. La mancata allegazione del “PASSOE” può essere quindi oggetto di soccorso istruttorio. [NOTA BENE: Ai sensi dell’art. 81, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, come introdotto dal D.L. 9 febbraio 2012, n.5 e di quanto disposto dall’art. 49 ter del D.L. 21 giugno 2013 n. 59, convertito dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, a partire dal 1° gennaio 2014 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario per la partecipazione alla procedure disciplinate dal Codice è acquisita presso la banca Dati Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Tutti i soggetti interessati a partecipare al presente bando devono obbligatoriamente e, a pena di esclusione, registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale AVCP (<https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE>), seguendo le istruzioni ivi contenute. In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione ANAC n. 111 del 20.12.2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’ 8 maggio e del 5 giugno 2013, l’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema Disciplinare di gara un “PASS OE” da inserire, nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico - professionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Ai sensi di quanto disposto dalla relazione allegata alla deliberazione ANAC n. 111/2012, si ricorda che i documenti inseriti nel sistema AVCPASS, da parte dei concorrenti interessati alla presente procedura di gara, dovranno essere firmati digitalmente e quindi caricati sul sistema].

NOTA BENE: Si avvisano i concorrenti che nell’offerta tecnica non deve essere allegata documentazione ulteriore oltre quella stabilita espressamente dalla Stazione appaltante. Nella seduta pubblica in cui il Presidente di gara è tenuto a verificare la corrispondenza dell’offerta tecnica a quanto prescritto dalla Lex Specialis, il medesimo provvede a sigillare allegati e documenti aggiuntivi non richiesti espressamente a corredo dell’offerta tecnica.

NOTA BENE: Il Manuale d’uso del fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma MePA forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

12.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

12.1.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. *[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, *[in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte dell'ANAC inserire: "ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC"]* che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità/protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al DPR 16/04/2013 n° 62, nonché dal codice di comportamento aziendale approvato con Delibera G.M. n° 01 del 09/01/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

7. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. dichiara di aver preso visione dei luoghi **oppure** allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, i seguenti elementi:

- Miglioramento degli impianti, del servizio, dei luoghi di lavoro, rispetto e salvaguardia dell'ambiente, tenuto conto che di recente sono stati effettuati i lavori di adeguamento e manutenzione straordinari
- Capacità tecnico organizzativa della struttura adibita alla gestione;

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..**

14. OFFERTA ECONOMICA

Una busta virtuale contenente l'offerta economica deve esplicitare i costi sostenuti per singola voce. Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso la piattaforma MEPA. Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su MEPA non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su MEPA della documentazione che compone l'offerta. Il Manuale d'uso del Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma MEPA forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

In considerazione che allo stato attuale il sistema MePA non lo consente, dovrà essere presentata in uno alla documentazione amministrativa, una dichiarazione dell'atto sostitutivo di notorietà ove vengono dichiarati esclusivamente i costi della mano d'opera e i costi aziendali sulla sicurezza. -

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

L'Affidamento del servizio sarà disposto nei confronti del concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa sotto il profilo dei servizi offerti e sotto il profilo economico-finanziario, vale a dire nei confronti dell'offerente che sarà stato in gradi di formulare una proposta che consente di perseguire gli obiettivi di servizio secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

ELEMENTO	OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO
a	Miglioramento degli impianti, del servizio, dei luoghi di lavoro, rispetto e salvaguardia dell'ambiente, tenuto conto che di recente, negli stessi impianti sono stati effettuati i lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria	60/100
b	Capacità tecnico organizzativa della struttura adibita alla gestione	20/100
	OFFERTA ECONOMICA	

c	Offerta in percentuale del ribasso sull'importo a base d'asta	20/100
---	---	--------

15.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il metodo di determinazione ed attribuzione dei punteggi alle singole offerte ammesse in gara sarà quello **aggregativo - compensatore** di cui al paragrafo VI.1 delle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dall'ANAC con la Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, sulla base dei criteri motivazionali di attribuzione del punteggio di seguito elencati.

	OFFERTA TECNICA		
ELEMENTO	INDICATORE		Punteggio Massimo
		Sub peso	
a) Miglioramento degli impianti, del servizio con riferimento anche ai luoghi di lavoro e al rispetto e salvaguardia dell'ambiente, tenuto conto dei lavori di adeguamento eseguiti recentemente. -			60
	Piano di miglioramento degli impianti		
	1- Impianto Pianto delle Donne	15	
	2- Impianto favarella	10	
	3- Impianto Karbinarusa	8	
	4- Impianto Gorgazzo	7	
	Piano miglioramento dei sistemi		
	1- Sicurezza del lavoro e del servizio	10	
	2- Salvaguardia ambientale	10	
b) Capacità tecnico organizzativa della struttura adibita alla gestione			20
	Organizzazione attività gestionale ed operativa	10	
	Dotazione strumentale per gestione processi		
	(sensori, rilevatori, analizzatori, ..etc)	10	
	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA		80

L'Offerta Tecnica deve contenere, a pena di esclusione:

a. Con riferimento all'elemento “**Miglioramento degli impianti, del servizio, con riferimento anche ai luoghi di lavoro, e al rispetto e salvaguardia dell'ambiente**” vanno descritti i provvedimenti, le procedure, le tecnologie e i miglioramenti che il concorrente adotterà in caso di aggiudicazione, per il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di affidabilità degli impianti, nonché gli interventi da effettuare sugli stessi.- I contenuti dei piani, che potranno prevedere anche una più razionale pianificazione dell'uso delle risorse energetiche ai fini del contenimento dei costi d'esercizio, devono avere almeno il livello di informazione dettagliata.-

Max 16 facciate di fogli formato A4 con dimensione carattere 12, esclusa copertina;

b. Con riferimento all'elemento “**Capacità tecnico organizzativa della struttura adibita alla gestione**” dovranno essere specificate le seguenti informazioni relative alla struttura che verrà adibita alla gestione, in particolare:

- organigramma, funzioni, collegamenti funzionali, ruoli, procedure;
- esperienze e professionalità del management;
- attrezzature, materiali, strumenti utilizzati per la prestazione dei servizi ed in particolare per le manutenzioni e le migliorie previste;
- modalità di gestione degli impianti di depurazione, oltre agli obblighi minimi di capitolato;
- metodi, procedure e tecnologie di controllo dei processi e di gestione delle emergenze;
- certificazione di qualificazioni ambientali.

Max 8 facciate di fogli formato A4 con dimensione carattere 12, escluso copertina. -

15.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione di ogni singolo elemento di cui ai precedenti punti a) e b) avverrà come media dei coefficienti, variabili fra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo la seguente griglia di valutazione:

0,0 non valido;

0,1 inadatto – carente

0,2 insufficiente

0,3 mediocre

0,4 sufficiente

0,5 discreto

0,6 buono

0,7 rilevante

0,8 rilevante con punte di eccellenza

0,9 ottimo

1,0 eccellente

15.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

15.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo “*aggregativo compensatore*”:-

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n .

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrizzazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

16. MODALITA' DI SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:

Nella prima seduta pubblica, il Presidente di Gara attraverso la piattaforma MePA, alla presenza della commissione di gara nominata, dopo aver nominato un suo segretario verbalizzante, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, procederà: a) alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa virtuale pervenuta; b) all'esclusione di domande di partecipazione virtuali eventualmente pervenute fuori dai termini; pertanto, le buste virtuali tardive non saranno aperte; c) all'apertura di volta in volta, delle buste virtuali “documenti amministrativi” entro i termini prefissati, constatando, altresì, la presenza all'interno del sistema MePA (R.d.O.) della busta virtuale “Offerta tecnica” richiesta, a pena di esclusione; d) alla verifica della correttezza formale della documentazione amministrativa virtuale pervenuta e all'ammissione delle concorrenti partecipanti ovvero ancora al ricorso all'istituto del soccorso istruttorio; e) a verificare la sola regolarità delle Buste virtuali contenenti l'“Offerta Tecnica”, assicurando la segretezza dei contenuti delle stesse; le offerte tecniche escluse non saranno valutate dalla

Commissione di gara nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016; In seduta riservata, le Buste virtuali "Offerta Tecnica" saranno assegnate alla Commissione giudicatrice. In sedute riservate la Commissione di gara nominata procederà alla valutazione delle "Offerte Tecniche" pervenute, di volta in volta, effettuando per ciascun concorrente la valutazione della validità tecnico-funzionale dell'"Offerta Tecnica" medesima ed assegnando i relativi punteggi sulla base dei criteri di cui al bando di gara.

In seconda seduta pubblica, della quale sarà data notizia ai concorrenti mediante pubblicazione nell'"Area Comunicazioni" del MePA, sull'Albo Pretorio on line della Stazione appaltante, nelle Sezioni "Bandi e Gare" e "News di Settore" presenti sul portale istituzionale www.cittadisalemi.it, la Commissione di gara, alla presenza del RUP, comunicherà i punteggi attribuiti all'offerta tecnica e darà lettura della graduatoria automatica provvisoria delle offerte ritenute valide, che sarà resa nota nella medesima seduta pubblica mediante sistema MePA.

Successivamente, sempre su MePA, si procederà ad ulteriore seduta pubblica per l'apertura dell'offerta economica. La proposta di aggiudicazione sarà trasmessa al IV Settore LL.PP. Ufficio Gare del Comune di Salemi -.

Lo stesso Ufficio Gare si riserva, sin d'ora, la facoltà di sottoporre a verifica la correttezza e veridicità delle dichiarazioni rese in gara. L'approvazione della proposta di aggiudicazione è disposta Capo Settore LL.PP., la quale sarà resa nota con atto dirigenziale pubblicato in Albo Pretorio on line del Comune di Salemi e Amministrazione Trasparente (Sezione "Provvedimenti") e sito istituzionale della CUC di Pantelleria, Lampedusa, Linosa e Salemi. L'Ente appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla procedura di gara medesima senza che i concorrenti possano accampare alcune pretese a riguardo. Non sono ammesse offerte condizionate, parziali o che non rispettino i parametri fissati nel presente Bando e Capitolato.

L'affidamento è immediatamente impegnativo per il concorrente primo graduato mentre per l'Ente appaltante diventa tale a decorrere dalla data della stipula del contratto. In caso di pari punteggio si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827 - (In tale ipotesi verrà predisposto un numero di bigliettini di carta pari al numero di Ditte aventi lo stesso punteggio, su ognuno dei quali verrà riportato il nominativo di una Ditta da sottoporre a sorteggio, ed infine, avendo cura di occultare la parte scritta piegandone i lembi, il Presidente chiamerà un concorrente presente alla seduta di gara ovvero un testimone, ad estrarre da un contenitore uno dei suddetti bigliettini. La Ditta così sorteggiata sarà prima graduata).

ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO E STIPULAZIONE CONTRATTO.

L'aggiudicatario provvisorio dovrà confermare, entro il termine richiesto, a mezzo di dichiarazione del titolare o del legale rappresentante, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, che non sono intervenute modifiche alla ragione sociale dell'impresa dalle date riportate negli atti di gara esibiti, nonché la permanenza, in capo all'impresa ed ai soggetti tenuti per legge, dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016, e di ordine speciale richiesti e dichiarati (corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità) - inoltre, l'aggiudicatario provvisorio, qualora non ancora esibita, dovrà trasmettere altresì la documentazione posta a comprova. Nel caso di mancata conferma o permanenza dei requisiti si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e le altre di legge. Ai sensi dell'art. 110, D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 ovvero di

recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4ter, del D.Lgs. n. 159 del 6.09.2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

NOTA BENE: La Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare, tra le altre, in qualsiasi momento successivo all'apertura della busta documenti e delle buste offerte la regolarità delle dichiarazioni/documentazioni rese in gara dalle imprese partecipanti (contribuzioni, collegamenti, ecc.) adottando gli opportuni provvedimenti consequenziali. L'Ente si riserva altresì la facoltà di non ammettere alla gara i concorrenti che dovessero risultare iscritti nel casellario informatico dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici ovvero in situazioni che comportino l'interdizione dalle gare con le pubbliche amministrazioni. L'Amministrazione si riserva infine la facoltà di verificare nel suo complesso, attraverso controlli, la moralità e la professionalità del concorrente (qualunque sia la forma di partecipazione alla gara) anche tramite la valutazione delle eventuali annotazioni sul Casellario Informatico dei Lavori Pubblici e di escluderlo dalla gara qualora non ritenuto moralmente e professionalmente idoneo. L'Ente, di conseguenza, provvederà alle opportune segnalazioni alle Autorità. Sono previsti, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti adempimenti a carico dell'aggiudicatario, in via definitiva:

a) presentare Cauzione definitiva da prestarsi secondo le prescrizioni e nelle forme previste dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, che disciplina le garanzie di esecuzione e coperture assicurative. Si fa presente che qualora ne sussistono i presupposti la ditta aggiudicataria, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, potrà usufruire del beneficio della riduzione al 50% della garanzia in argomento ovvero di ulteriore riduzione, se e in quanto dovuta come per legge; b) presentare ricevuta del deposito delle spese di contratto, di registro ed accessorie, ove previste dalla legge; c) dare immediato compimento a quanto richiesto dall'Amministrazione dell'Ente Comune Capofila per l'inizio del servizio e la stipulazione del contratto; d) ottemperare a quanto indicato dal Capitolato Speciale oltre alle prescrizioni del presente bando; e) a comunicare le generalità dei soggetti da sottoporre ai controlli antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011; f) prestare, in conformità alle prescrizioni di cui al Capitolato Speciale, specifica polizza di assicurazione per rischi da responsabilità civile per la copertura degli eventuali danni a persone o cose che si potessero verificare nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto; g) rimborsare alla Stazione appaltante, in caso di aggiudicazione definitiva, le spese per la pubblicazione sulla GURI, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A , entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D. Lgs. 50/2016.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dei commi 22 e 23 del novellato art. 9 della L.R. 12/2011, come sostituito dall'art. 1 comma 3 della L.R. 1/2017, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

18. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, garantendo, al fine della stabilità occupazionale del personale impiegato, l’applicazione del CCNL “Cooperative Sociali”. L’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’Operatore Economico, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione dell’Operatore Economico subentrante nonché con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo fabbisogno. Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire (numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall’attuale Appaltatore, qualifica, livelli retributivi e data di assunzione) la Stazione appaltante rende noti i dati relativi alle unità di personale impiegato attualmente dall’Operatore Economico uscente, trasmessi dall’affidatario del servizio uscente e riportati in allegato. La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un’offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche. Qualora la Stazione appaltante accerti in gara, se del caso attraverso il meccanismo del soccorso istruttorio, che il concorrente rifiuta, senza giustificato motivo, di accettare la clausola sociale, si impone l’esclusione della gara, laddove l’accertamento compiuto dall’Amministrazione consente di ritenere che l’Operatore Economico intende rifiutare l’applicazione della clausola, legittimamente prevista. L’Operatore Economico non sarà escluso ove manifesti il proposito di applicare la clausola sociale nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione interna, secondo i termini evidenziati al secondo capoverso

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro del Tribunale di Marsala

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il RUP

F.to Geom. Alberto CARADONNA